

ROMA



Protocollo RC n. 32393/2017

Deliberazione n. 55

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 27

Seduta Pubblica del 15 maggio 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 15 del mese di maggio, alle ore 13,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 13,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Iliaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori Baldassarre Laura, Cafarotti Carlo e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 121<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento, da parte della Giunta Capitolina, di un'osservazione formulata dal Municipio I, nonché dall'approvazione di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

121<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 30 novembre 2017)

### **Approvazione del Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C.**

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000, è stata delimitata la ZTL 1 e ZTL 2 per gli autobus immatricolati con targa civile aventi lunghezza superiore a 7 metri e non esercenti il trasporto pubblico locale;

che la sopra citata deliberazione ha definito

1. divieto di accesso e circolazione degli autobus dalle ore 0.00 alle ore 24.00 in un'ampia zona centrale denominata ZTL BUS 1, il cui perimetro coincide sostanzialmente con le Mura Aureliane e la zona circostante la Città del Vaticano;
2. divieto di accesso e circolazione degli autobus dalle ore 6.00 alle ore 22.00 nella zona denominata ZTL BUS 2 compresa tra la ZTL BUS 1 e il Grande Raccordo Anulare;
3. facoltà di accesso, circolazione e sosta solo ad autobus provvisti di apposita autorizzazione e lasciapassare oneroso, validi esclusivamente per raggiungere i parcheggi e le aree di fermata assegnate;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 21 luglio 2000, è stata disciplinata organicamente la permessistica, la definizione e il rilascio dei relativi contrassegni, l'individuazione delle aree di salita e discesa passeggeri all'interno della Z.T.L. BUS 1;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 715 del 14 dicembre 2005 è stato approvato il documento di revisione tecnica e tariffaria del Piano BUS Turistici;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 è stato approvato il Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2, con il quale, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, è stato definito un sistema di regole per la circolazione e la sosta degli autobus;

che i punti innovativi del predetto regolamento hanno riguardato essenzialmente la modifica:

- della tipologia dei permessi e del piano tariffario;
- l'individuazione di nuove aree di fermata, di sosta breve e lunga in ZTL 1 e ZTL 2;

- l'aggiornamento della regolamentazione relativa al contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- l'inasprimento del sistema sanzionatorio e l'aumento dei controlli anche con sistemi telematici;

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2014 sono state approvate in via sperimentale modifiche al Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010;

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014 è stato approvato, in via definitiva, il testo del Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus Turistici nelle ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2 che ha apportato le seguenti innovazioni al testo precedente:

- il contingentamento di 1300 permessi in abbonamento annuale;
- il contingentamento, nelle giornate di mercoledì e domenica, dei permessi giornalieri validi per l'avvicinamento e la fermata nelle zone limitrofe all'area Vaticana;
- la revisione del sistema sanzionatorio;
- la ridefinizione dei criteri di gestione degli accessi in relazione alle caratteristiche emissive dei mezzi;
- l'aggiornamento del piano tariffario e l'introduzione di sistemi di scontistica;

che, nonostante le limitazioni vigenti, la circolazione degli autobus nelle aree centrali della Capitale, con particolare riferimento al grande nucleo attrattore della Città del Vaticano, ha determinato negli anni notevoli criticità con condizioni locali di forte congestione, con ripercussioni sul traffico in tutta la Capitale;

che, in particolare se tra i risultati raggiunti con l'applicazione della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014 si può apprezzare una razionalizzazione del traffico veicolare, tuttavia le limitazioni in essa previste, non hanno inciso significativamente sul contenimento della circolazione dei mezzi, obiettivo di forte rilevanza per l'Amministrazione al fine di ridurre l'emissione dei gas inquinanti e la congestione da traffico;

che con deliberazione n. 21 del 16 aprile 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (di seguito PGTU) con il quale ha ribadito la propria volontà di adottare tutti i provvedimenti necessari alla riduzione del traffico veicolare con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e il patrimonio artistico e architettonico della città;

che la necessità di tutelare il patrimonio artistico e culturale ricadente nelle aree centrali della Città è avvalorata anche dall'inserimento, avvenuto già nel 1980, del Centro Storico di Roma nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, modificato, nel 1990, con l'inserimento nel perimetro delle proprietà extraterritoriali della Santa Sede, ivi compresa la Basilica di San Paolo fuori le Mura;

che attualmente il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO comprende l'intero Centro Storico della città delimitato dalla cerchia delle Mura cittadine, nella loro estensione del diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L'area include specificatamente tutti i rioni storici con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati. La superficie totale del sito iscritto è di 1.469,17 ettari dei quali 1.430,8 relativi alla parte italiana (Centro Storico di Roma) e 38,9 di competenza della Santa Sede;

che le caratteristiche per cui i beni (storici, architettonici, ecc.) siano considerati di eccezionale valore universale e quindi possano mantenere l'iscrizione nella lista dell'UNESCO, devono soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità e devono essere dotati di un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la salvaguardia;

che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 329 del 21 ottobre 2015, avente ad oggetto l'istituzione della ZTL Anello Ferroviario 1, è stato stabilito di uniformare il perimetro, l'orario di vigenza e la lunghezza dei veicoli della ZTL1 BUS, istituita con deliberazione della Giunta n. 314 del 4 aprile 2000, a quelli della ZTL AF1 VAM;

Considerato:

che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 262 del 30 novembre 2017 l'Amministrazione ha:

- abrogato le ZTL BUS 1 e 2 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000 e ss.mm.ii. istituendo contestualmente le Zone a Traffico Limitato A, B e C per gli autobus, denominate rispettivamente ZTL BUS A, ZTL BUS B e ZTL BUS C;
- stabilito quale perimetro della ZTL BUS A lo stesso perimetro già identificato dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 4 aprile 2000 come delimitazione della ZTL BUS 2;
- fissato la vigenza della ZTL BUS A dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- stabilito quale perimetro della ZTL BUS B e quali orari di vigenza, lo stesso perimetro e la stessa fascia oraria di vigenza già identificati dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Capitolina n. 329 del 21 ottobre 2015 e ss.mm.ii. come delimitazione della ZTL BUS 1;
- stabilito quale perimetro della ZTL BUS C lo stesso perimetro già identificato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del 14 novembre 1995 e dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 99 del 16 aprile 2014;
- fissato il divieto di accesso e circolazione nella ZTL BUS C per gli autobus dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- rinviato gli effetti della predetta deliberazione di Giunta Capitolina all'attuazione di una nuova normativa regolamentare per la circolazione e la sosta nelle ZTL BUS A, B e C;

che il sopra richiamato PGTU, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, affronta la gestione della mobilità in un quadro di sistema garantendo equilibrio tra le esigenze delle diverse componenti e favorendo al massimo l'integrazione fra i diversi modi di trasporto sull'intero territorio urbanizzato. La finalità è di assicurare alla città un modello di accessibilità coerente con la sua vocazione storico artistica e con le esigenze di sviluppo delle aree periferiche;

che il PGTU recepisce le normative di carattere Europeo, Nazionale e Regionale in riferimento agli strumenti per la gestione ambientale volti al contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico;

che in tale ottica, negli obiettivi generali del PGTU vi sono sia quello di "ridurre progressivamente le emissioni di CO<sub>2</sub> causate dal traffico", in coerenza con la normativa vigente, che quello di "organizzare integralmente il centro storico per isole ambientali, estendendo progressivamente le

zone a traffico limitato alle aree esterne permettendo la circolazione ai soli mezzi a bassa emissione";

che per raggiungere gli obiettivi generali sopra descritti il PGTU ha previsto una serie di strumenti di attuazione di interventi per la regolamentazione della circolazione e dell'accesso alle aree urbane più interne, tra i quali il piano dei bus turistici, il piano delle isole ambientali, il piano delle merci, oltre all'introduzione di misure di tipo strutturale quali la definizione di nuove regole per l'accesso all'area centrale della città di Roma, attraverso un sistema di tariffazione misurata in base al livello di inquinamento prodotto;

che, in ragione di quanto sopra esposto, l'obiettivo fissato è quello di limitare il transito veicolare privato all'interno dell'area cittadina con particolare riguardo alle zone centrali;

che il medesimo obiettivo di riduzione del transito veicolare privato è peraltro coerente con gli impegni assunti, nell'ambito del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, a cui Roma Capitale ha inizialmente aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18 giugno 2009 avente ad oggetto l'implementazione di iniziative volte alla drastica riduzione delle emissioni di gas serra;

che con la Memoria di Giunta n. 62, adottata nella seduta del 9 ottobre 2017, prot. RC28578/17 è stato dato mandato all'Assessore alla Sostenibilità Ambientale e all'Assessore alla Città in Movimento di predisporre gli atti per l'adesione di Roma Capitale al suddetto Patto con l'impegno a perseguire gli obiettivi del medesimo patto fissati nella riduzione dell'emissione dei gas inquinanti di almeno il 40% entro l'anno 2030;

che, facendo seguito alla suddetta Memoria di Giunta, è già stata avanzata una proposta di Deliberazione dell'Assemblea Capitolina che abrogando le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 18 giugno 2009 e di Assemblea Capitolina n. 10 del 7 marzo 2013 "Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Roma Capitale", ha lo scopo di formalizzare l'adesione della Città di Roma al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia;

che con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78 del 14 novembre 2017 la città di Roma ha aderito formalmente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, assumendosi quindi l'impegno ancor più ambizioso di ridurre le emissioni climalteranti del proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, attraverso l'adozione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) entro il 14 novembre 2019;

che, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi menzionati, l'Amministrazione Capitolina vuole dotarsi di una specifica disciplina volta ad inasprire le limitazioni all'ingresso dei bus turistici nelle aree centrali della città istituendo degli stalli di sosta per i bus, esterni alle stesse e favorire il raggiungimento delle zone centrali della Città attraverso sistemi di mobilità a ridotto impatto sulla viabilità cittadina quali, in particolare, il trasporto pubblico locale;

che, nell'ottica dell'individuazione dei criteri che possano garantire una corretta fruibilità delle aree centrali della città da parte dei residenti, dei cittadini romani e da parte dei turisti, deve considerarsi che il territorio del Centro Storico risulta essere già servito dal Traporto Pubblico Locale che garantisce, in quell'area, la migliore offerta di servizi della Città, favorendo in tal modo, la riduzione della necessità di avvalersi dei veicoli ad uso privato;

che al fine di ottimizzare la viabilità cittadina, si ritiene opportuno approvare delle discipline che garantiscano la limitazione di transito a veicoli quali i pullman turistici che, per le loro dimensioni e caratteristiche, determinano un'occupazione della sede stradale tale da impattare, con effetto negativo, sulle condizioni di traffico e sulla qualità dell'aria;

che, coerentemente con l'indirizzo politico fissato dall'Amministrazione, si intende applicare la nuova regolamentazione a tutti gli autobus in circolazione a Roma, con la sola eccezione di quelli in servizio pubblico di linea soggetti ad oneri di servizio pubblico, quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate, quelli in servizio sostitutivo delle linee ferroviarie gestite dal Gruppo Ferrovie dello Stato e quelli diretti all'interno dello Stato Città del Vaticano (San Pietro), in ragione della particolare funzione svolta con tali mezzi;

che è pertanto necessario ridefinire una regolamentazione per l'ingresso nelle ZTL BUS A, B e C, istituite dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 262 del 30 novembre 2017, introducendo dei requisiti e delle tariffe che determinino una ulteriore razionalizzazione del traffico veicolare degli autobus sul territorio di Roma Capitale;

che per la valutazione delle soluzioni da adottare, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota protocollo n. QG/35805 dell'8 novembre 2016, ha richiesto all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., un'analisi tecnica dello stato attuale e una proposta di modifiche necessarie all'aggiornamento delle regole di accesso degli autobus sul territorio capitolino, al fine di perseguire l'obiettivo di decongestionamento del traffico e di rimodulazione della disponibilità degli stalli di sosta dedicati ai bus turistici, siti nella ZTL BUS A (in precedenza ZTL BUS 2) e favorire il loro utilizzo in luogo di quelli già istituiti in ZTL BUS B (in precedenza ZTL BUS 1);

che con protocollo n. QG/38759 del 29 novembre 2016, è stato acquisito uno studio per la valutazione della revisione dell'attuale Regolamento effettuato da Roma Servizi per la Mobilità;

che con nota prot. n. QG/30939 del 6 settembre 2017 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha chiesto un aggiornamento ed una integrazione della precedente relazione trasmessa con la citata nota n. QG/38759/2016;

che con note prot. n. QG/31307 dell'8 settembre 2017, prot. n. QG37407 del 26 ottobre 2017 e prot. n. QG 38076 del 2 novembre 2017, sono stati acquisiti ulteriori aggiornamenti dello studio condotto da Roma Servizi per la Mobilità, esibito in atti;

che lo studio di Roma Servizi per la Mobilità nella versione finale, analizza l'attuale situazione della mobilità dei bus turistici nel territorio Capitolino, e si configura come strumento di supporto per urgenti provvedimenti per la regolazione delle modalità di circolazione e sosta dei bus turistici al fine di salvaguardare la mobilità veicolare in tutta la città, con particolare riferimento, all'area Vaticana, al Colosseo e al Centro Storico, quali maggiori luoghi di interesse turistico;

che al fine di incentivare l'utilizzo degli stalli di sosta siti nella ZTL BUS A ed il conseguente uso dei mezzi di trasporto pubblico, nello studio si fa riferimento alla possibile adozione di provvedimenti volti a:

- aumentare gli stalli di sosta per gli autobus in ZTL BUS A;
- incrementare, per il rilascio dei permessi giornalieri validi per il raggiungimento dell'area Vaticana, le giornate di contingentamento a tutti i giorni della settimana;

- definire un analogo piano di contingentamento per i permessi giornalieri validi per il raggiungimento del Colosseo;
- sostituire l'attuale forma di rilascio di permessi in abbonamento annuale con un carnet di ingressi (contrassegni) nella ZTL BUS B di 50, 100, 200 o 300 giornate da utilizzare nel corso dei 365 giorni successivi a decorrere dall'efficacia del permesso;
- consentire, in occasioni di grandi eventi, l'accesso e la circolazione esclusivamente nella ZTL BUS A o nelle aree definite in sede di conferenza di servizi, mediante il rilascio di uno specifico permesso "G - Grande Evento";

che dallo studio si evince che, attualmente, l'utenza turistica non ha alcun vantaggio a raggiungere le aree centrali utilizzando, dalle zone esterne, i servizi di trasporto pubblico locale, rispetto all'avvicinamento al luogo di destinazione, a forte valenza attrattiva, con il bus privato;

che infatti dalle ipotesi vagliate nello studio è risultato che, il trasporto pubblico locale dalla ZTL BUS A fino alla zona d'interesse costa all'utenza più del permesso giornaliero per l'accesso e la sosta con il pullman turistico nella ZTL BUS B;

che l'attuale forma di rilascio contingentato di permessi in abbonamento annuale consente a 1.300 mezzi di circolare nel Centro Storico con costo giornaliero di circa € 6,00, a fronte di € 200,00 di un titolo giornaliero standard e pertanto favorisce maggiormente l'utilizzo di bus turistici per raggiungere siti centrali della città;

che dall'analisi comparativa svolta dal richiamato studio, rispetto alle altre maggiori città italiane nonché rispetto ad alcune capitali europee, si evince come:

- 1) nella maggior parte delle capitali europee considerate, sia spesso previsto un divieto assoluto di accesso al centro cittadino che, nella maggior parte dei casi, è raggiungibile esclusivamente attraverso sistemi di trasporto pubblico;
- 2) la tariffa attuale, prevista per il rilascio di permessi giornalieri, sia sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista in altre città italiane caratterizzate dalla medesima vocazione turistica e, pertanto, dalla medesima esigenza di tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico. A titolo esemplificativo può essere citato il caso di Firenze, la cui tariffa giornaliera è stata quantificata nel 2016 in euro 300, ovvero Venezia (Terraferma e Lido di Venezia), la cui tariffa giornaliera è quantificata in euro 240;
- 3) la città di Roma rappresenti l'unico caso, tra le realtà di maggiore interesse turistico nel territorio nazionale, in cui è ammesso l'acquisto di abbonamenti per l'accesso alle aree centrali cittadine;

che attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento che modifichi gli attuali criteri per la circolazione e la sosta degli autobus nel territorio cittadino rendendo più incisiva la limitazione dell'accesso alla ZTL BUS B, si intende ottenere una maggiore tutela ambientale, una migliore salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico della città, nonché una riduzione del traffico veicolare di mezzi superiori a 8 metri;

che, con il presente provvedimento si intende pertanto approvare la nuova disciplina per:

- 1) interdire l'ingresso nella ZTL BUS C agli autobus con eccezione di quelli utilizzati:
  - a) da istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto, verso luoghi di interesse siti

- nell'area interna alla ZTL BUS C, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri ad esaurimento;
- b) da esercizi alberghieri con sede interna all'area della ZTL BUS C, con un numero di stanze pari o superiore a 40, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri ad esaurimento, limitatamente alla sola attività di trasferimento di persona da o verso la struttura alberghiera;
  - c) per servizio di linea Gran Turismo e Commerciale come definito dalle norme nazionali e dall'art. 4 L.R. Lazio 30/98 e s.m.i., autorizzato da Roma Capitale e da altri Enti nei limiti dei percorsi autorizzati;
  - d) per l'esercizio di linee scolastiche private autorizzate da Roma Capitale nei limiti dei percorsi autorizzati;
- 2) mantenere inalterato l'attuale costo del permesso giornaliero;
  - 3) abolire il permesso in abbonamento annuale e il relativo contingentamento;
  - 4) istituire il permesso a carnet di ingressi per un numero di 50, 100, 200 e 300 giornate da rilasciarsi in favore dell'azienda richiedente, senza associazione ad una specifica targa, ma da attribuire necessariamente a veicoli rientranti nella medesima categoria emissiva, al fine di garantire un'ampia flessibilità nello svolgimento dei servizi privati sul territorio capitolino;
  - 5) fissare la tariffa dei permessi a carnet utilizzando quale fattore di determinazione l'importo del permesso giornaliero previsto per un mezzo Euro 4, con acquisto attraverso il sistema online, moltiplicato per il numero di giornate di ingresso e con applicazione di maggiorazioni o di sconti crescenti in relazione alla tipologia di permesso acquistato e alla classe emissiva del veicolo;
  - 6) estendere il contingentamento dei permessi giornalieri validi per l'avvicinamento e la fermata nelle zone limitrofe all'area Vaticana, dal lunedì alla domenica;
  - 7) stabilire il medesimo criterio di contingentamento dell'area Vaticana, anche alle zone limitrofe dell'area Colosseo;
  - 8) definire le aree di lunga sosta periferiche in corrispondenza di nodi metroferroviari al fine di favorire una modalità plurimodale di trasporto con sosta in ZTL BUS A e il raggiungimento della destinazione finale con Treno/Metro;

che, con particolare riferimento ai prospettati interventi nell'area Vaticana e nell'area del Colosseo, lo studio di Roma Servizi per la Mobilità ha evidenziato i positivi riscontri dell'applicazione del contingentamento ai permessi giornalieri per l'accesso e la sosta nell'area Vaticana dall'anno 2014. Per evitare il sovraffollamento delle limitate aree di sosta disponibili nelle suddette zone del territorio Capitolino, si rende necessaria l'adozione di un sistema di regole che:

- a. consenta un uso corretto degli stalli disponibili per la sosta programmandone la fruizione attraverso un sistema di prenotazione;
- b. garantisca agli utenti lo stallo prenotato per il mezzo in uso, evitando inutili movimentazioni che generano traffico e congestione;

che, alla luce di quanto sopramenzionato, l'Amministrazione ritiene opportuno definire completamente la tematica del trasporto mediante autobus sul territorio di Roma Capitale e, pertanto, intende procedere a:

- assoggettare al nuovo sistema tariffario per l'accesso alle ZTL BUS gli autobus dedicati al servizio di linea Gran Turismo e Commerciale come definiti dalle norme nazionali e dall'art. 4 L.R. Lazio 30/98 e s.m.i. autorizzato da Roma Capitale e da altri Enti;



- assoggettare al medesimo sistema tariffario per l'accesso alle ZTL BUS anche i mezzi dedicati alle linee scolastiche private autorizzate da Roma Capitale;
- determinare le tariffe per l'ottenimento di tale permesso, differenziate a seconda della classe ambientale del veicolo e delle aree in cui è esercito il servizio autorizzato;
- di utilizzare per i mezzi dedicati al servizio di linea Gran Turismo autorizzato da Roma Capitale, il sistema di rilevazione satellitare per l'accesso alle ZTL denominato On Board Unit (OBU) avente caratteristiche tecniche già identificate dall'Amministrazione Capitolina ed eventualmente utilizzabile anche ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 15 del Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Assemblea Capitolina n. 18 del 31 marzo 2016;

che nell'ottica dell'adozione dei provvedimenti per la tutela ambientale, conformemente a quanto previsto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 76/2016, in merito alla definizione dei criteri per la circolazione nella ZTL Anello Ferroviario, attualmente il parco bus dei servizi di linea non onerati di servizio pubblico in circolazione nel territorio di Roma Capitale è composto da mezzi con classe emissiva Euro 0 e superiore, è necessario prevedere un percorso graduale per l'adeguamento di tale parco mezzi;

che, in analogia al percorso graduale già riconosciuto in favore del settore dei bus turistici con la deliberazione di Assemblea n. 66/2014 in merito all'adeguamento del parco mezzi verso classi emissive a basso impatto ambientale, si intende procedere, per i servizi di linea Gran Turismo e Commerciale sopra declinati, all'approvazione di una disciplina che, salvaguardando i servizi pubblici di linea offerti dagli operatori del settore, consenta l'utilizzo degli attuali mezzi fino al 31 dicembre 2018 introducendo successivamente i medesimi divieti previsti per i pullman turistici;

che sostanzialmente, in ragione del riconoscimento da parte della normativa di settore (L.R. Lazio 30/98 art. 4 comma 5 bis) di una specifica funzione al servizio pubblico di linea di Gran Turismo che secondo la citata norma "... hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate...", non si ritiene per esso, di prevedere l'acquisto di permessi con ticket giornalieri anche in ragione del fatto che gli operatori del settore devono garantire lo svolgimento del servizio a cui si impegnano, secondo percorsi e orari autorizzati dalle Amministrazioni competenti;

che è opportuna l'individuazione di una tariffa specifica, in considerazione del tipo di servizi offerti dalle succitate categorie del trasporto di linea Gran Turismo, Commerciale e Scolastico privato che, si inquadrano comunque nel trasporto pubblico di linea ancorché effettuato a tariffa libera offrendo per un verso, un servizio succedaneo e complementare al TPL sovvenzionato (es. collegamenti con gli aeroporti o servizio di trasporto scolastico per scuole private) e per l'altro, una funzione di valorizzazione della Città;

che, per la definizione delle regole e dei criteri per la circolazione nelle ZTL BUS degli autobus dedicati al servizio di linea Gran Turismo e Commerciale, l'Amministrazione Capitolina fa proprio lo studio di Roma Servizi per la Mobilità acquisito dal Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. n. QG38076 del 2 novembre 2017, e per quanto da esso risulta, determina il sistema tariffario;

che, pertanto, vengono ridefiniti i permessi per l'ingresso nelle ZTL, concessi a titolo oneroso, con validità annuale e con valore tariffario incrementale in funzione della zona servita;

che la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Assemblea Capitolina n. 18 del 31 marzo 2016, ha già stabilito all'art. 13 che, "per ogni mezzo autorizzato al servizio di GT che accede all'interno delle ZTL BUS 1 e ZTL BUS 2, è dovuto il pagamento del canone di accesso alla ZTL";

che, per la determinazione dell'importo del canone di accesso alla ZTL, con la predetta deliberazione n. 18/2016, si è fatto rimando alle medesime tariffe previste per i Bus Turistici con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014;

che, tuttavia, la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 ha definito le tariffe dei permessi per i bus turistici a partire dai veicoli con classe emissiva Euro 2 con filtro antiparticolato e superiori non prevedendo, in ragione della loro interdizione all'accesso, quelli con classe emissiva inferiore; la stessa deliberazione prevedeva invece libero accesso a tutti i mezzi dedicati al trasporto di linea disciplinato;

che, pertanto, attualmente non è formalmente individuato l'importo del canone dei permessi ZTL per gli autobus dedicati al servizio di linea Gran Turismo e Commerciale e Scolastico privato con classe emissiva inferiore ad Euro 2 con filtro antiparticolato;

che, in ragione della opportuna gradualità nell'esclusione all'accesso nelle ZTL BUS dei mezzi dedicati ai servizi di linea non onerati di servizio pubblico, risulta necessario individuare specifiche tariffe da applicare a tutti gli autobus dedicati al servizio di linea Gran Turismo e Commerciale e Scolastico privato autorizzati da Roma Capitale o da altri Enti, modulate a seconda della classe emissiva del veicolo e delle aree di circolazione specificatamente autorizzate;

che, per stabilire l'entità della tariffa, nello studio di Roma Servizi per la Mobilità acquisito dal Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. n. QG38076 del 2 novembre 2017 e fatto proprio dall'Amministrazione Capitolina, si fa riferimento ad un criterio di comparazione tra i servizi di trasporto offerti con i Bus Turistici e quelli con gli autobus in servizi di linea Gran Turismo e Commerciale, da cui si evince che la circolazione dei Bus Turistici produce un impatto sulla mobilità urbana (quale interferenza significativa sul traffico, uso dello spazio e penalizzazione dell'ambiente) con effetti 8 volte superiori rispetto agli autobus in servizio di linea Gran Turismo e Commerciale;

che tale rapporto 1 a 8 sarà utilizzato quale criterio per la determinazione della tariffa dei permessi ZTL annuali per gli autobus in servizio di linea Gran Turismo e Commerciale, rispetto alla tariffa prevista per i bus turistici (rappresentata dalla formula dei 300 carnet);

che i mezzi dedicati al trasporto Scolastico privato per la loro finalità, valenza sociale, e basso numero di transiti giornalieri nelle zone protette si ritiene possano avere una tariffazione agevolata rispetto al permesso annuale per l'accesso nelle ZTL dei servizi di linea Gran Turismo e Commerciali con uno sconto del 30%;

Atteso:

che l'approvazione del presente provvedimento interviene all'esito del confronto che l'Amministrazione ha condotto con le parti interessate dall'adozione della nuova disciplina di accesso dei bus turistici alle aree urbane. In particolare, nel corso della seduta della III Commissione Capitolina Permanente - Mobilità, del 28 novembre 2016, il regolamento è stato

rappresentato puntualmente dando conto delle motivazioni alla base della proposta ed avviando un dialogo volto a mediare tra le istanze delle associazioni di categoria, rappresentative degli operatori esercenti il servizio di trasporto di persone, i quali hanno espresso le loro criticità in merito alla proposta inizialmente avanzata, e le istanze provenienti dai residenti del centro storico che chiedevano l'interdizione assoluta dei bus dallo stesso. Sono inoltre seguiti ulteriori incontri, tra cui quelli avvenuti in data 19 marzo 2017 e 13 settembre 2017 presso gli uffici dell'Assessorato alla Città in movimento, tra le parti coinvolte dall'applicazione del nuovo regolamento proposto;

che il confronto tra l'Amministrazione e i soggetti interessati dall'adozione del presente regolamento, ha avuto luogo anche in seno alla XII Commissione Capitolina Permanente -Turismo e Moda e Relazioni Internazionali. Nel corso della seduta del 9 agosto 2017, come risulta dal relativo verbale, agli operatori sono state illustrate le esigenze alla base della riforma del regolamento di settore e alla base della revisione delle ZTL attualmente rilevanti per la circolazione di bus turistici e dei mezzi adibiti alle linee Granturismo. Tra le parti è inoltre avvenuto un confronto ad esito del quale sono state recepite alcune istanze avanzate dagli operatori turistici quali, a titolo esemplificativo:

- 1) è stato ridotto il numero minimo di stanze degli alberghi ai quali concedere l'autorizzazione per il transito di mezzi per il trasporto di turisti;
- 2) è stato aumentato il tempo di sosta dalle due ore, inizialmente previste, alle tre attuali;
- 3) è stato aumentato il numero di stalli;
- 4) alla luce delle evidenze dello studio, nonché delle istanze degli operatori si è ritenuto di non variare la tariffa giornaliera attualmente vigente;
- 5) è stata recepita l'indicazione di liberalizzare l'acquisto di carnet scontati senza alcun contingentamento;

che l'attività di rilascio permessi per l'accesso degli Autobus in servizio Ncc e/o di Linea alle ZTL BUS è svolta da Roma Servizi per la Mobilità nell'ambito di quanto previsto dal contratto di servizio sottoscritto con Roma Capitale;

Considerato inoltre

che, al fine di addivenire ad un adeguamento graduale del regolamento in essere, si intende differire l'efficacia del presente provvedimento al secondo semestre dell'anno 2018, mantenendo, per il primo semestre, i criteri e le regole definite con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 fatto salvo l'abrogazione dei permessi in abbonamento annuale, sostituendoli con permessi in abbonamento semestrale, aventi validità massima fino al 30 giugno 2018, ad un costo riparametrato alla metà di quello stabilito con la predetta deliberazione n. 66/2014;

che, per il primo semestre 2018, al fine di addivenire ad un adeguamento graduale del regolamento in essere anche per i servizi di linea non soggetti ad oneri di servizio pubblico (linee Gran Turismo, Commerciali, Scolastiche private) autorizzati da Roma Capitale e da altri Enti, si ritiene opportuno definire quale canone dei permessi ZTL, la tariffa di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014, riparametrata alla metà;

che per la definizione del canone dei permessi ZTL relativo al suddetto periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 per gli autobus dedicati ai servizi di linea non soggetti ad oneri di servizio pubblico (linee Gran Turismo, Commerciali, Scolastiche private) autorizzati da Roma Capitale e da altri Enti con classe emissiva Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non dotati di filtro antiparticolato, si intende

applicare la tariffa individuata con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014 per i Bus Turistici Euro 2 con filtro antiparticolato, riparametrata alla metà;

che è interesse dell'Amministrazione individuare e valutare progetti che consentano di impiegare parte degli introiti, derivanti dalle tariffe per i permessi di circolazione previsti dal presente provvedimento, per lo sviluppo di infrastrutture a servizio dei bus turistici e sistemi di collegamento ai centri storici;

Visto:

che in data 07/11/2017 il Dirigente della Direzione Trasporto Pubblico Locale ed Infrastrutture del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Dirigente

F.to Giammario Nardi;

che in data 07/11/2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to Maurizio Viola;

che in data 09/11/2017 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Dirigente

F.to Vincenzo Toma;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Che la proposta, in data 1 dicembre 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi X e XI non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, XII, XIII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi II, IX e XIV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II:

- La realizzazione dei 20 stalli per aree di lunga sosta (24h) in Largo Settimio Passamonti, dovrà essere subordinata all'individuazione di soluzioni di alloggio alternativo per le persone che attualmente si trovano nelle roulotte che sostano nella suddetta area.

Municipio IX:

- Per il sito di Piazza Tarantelli valutare la compatibilità del parcheggio previsto con la presenza di un mercato bisettimanale di 50 stalli al centro della piazza.

Municipio XIV:

- di essere favorevoli al parcheggio di Ipogeo degli Ottavi per la vicinanza al raccordo ed al conseguente ampliamento dello stesso;
- contrari al parcheggio di Via Cesare Castiglioni — stazione di Monte Mario — per la qualità dell'aria, la contemporanea presenza di scuole e la viabilità di Via Trionfale e Via di Torrevecchia,
- chiedere la possibilità di un tavolo tecnico a livello capitolino con le sigle di rappresentanza degli operatori di bus turistici.

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

1. prevedere nell'area dell'anello ferroviario il divieto dell'accesso ai bus turistici tranne quelli adibiti a gite scolastiche per studenti entro le scuole medie e solo per mezzi sotto gli 8 metri, e salvo trasporto per alberghi con più di 40 stanze, esclusi gli alberghi diffusi, con possibilità di fermata esclusivamente davanti all'albergo per 20 minuti e davanti alla scuola per 30 minuti;
2. i bus Gran Turismo non dovrebbero entrare nella zona C ZTL Centro Storico in quanto non adatti alla fragilità e alla particolare maglia viaria del Centro Storico e appaiono incompatibili sia per la stazza, che forma dei veri e propri muri, sia per i colori accesi non compatibili con la necessità di decoro;
3. la proposta prevede che i pullman turistici possano fermarsi presso gli alberghi con più di 40 stanze, non tenendo conto del fatto che ormai moltissimi piccoli alberghi hanno acquisito stanze in altri edifici anche non adiacenti (alberghi c.d. diffusi); occorrerebbe specificare che tale tipologia di albergo è esclusa;
4. per gli stalli previsti anche a ridosso di aree archeologiche o monumentali non è stato acquisito il parere della Soprintendenza;
5. per quanto riguarda le sanzioni si prevedono solo sanzioni pecuniarie, che spesso non vengono pagate grazie al noto escamotage del cambio di denominazione sociale oppure in quanto molti bus provengono da paesi esteri. Si potrebbe ipotizzare di introdurre anche sanzioni che prevedano il sequestro o il divieto di entrare nuovamente nella città;
6. per quanto riguarda le sanzioni, si prende in considerazione solo il fatto che il mezzo non sia parcheggiato nell'area prevista, non menzionando gli stalli. Sono anni ormai che assistiamo ad aree composte da alcuni stalli in cui i bus si parcheggiano in numero ben superiore senza la possibilità di emissione di alcuna sanzione da parte dei vigili. I vigili rimarcano inoltre di non potere sanzionare per mancanza di specifica segnaletica verticale e orizzontale, riportante il numero di stalli. Questi elementi andrebbero quindi ben specificati nel regolamento onde evitare la possibilità di interpretazione ed elusione;
7. nella proposta si continua a prevedere che i bus possano fermarsi praticamente ovunque grazie alla dicitura "operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici, musei siti nel territorio". Ciò consente ai bus di parcheggiare ovunque, tale dicitura andrebbe eliminata;
8. poiché assistiamo a un'invasione notturna di pullman turistici adibiti a discoteca (attività danzanti) e somministrazione di alcolici e superalcolici, che ospitano perlopiù minorenni o giovanissimi che si fermano nei pressi dei monumenti in divieto di sosta per allestire banchetti alcolici e piste da ballo improvvisate. Si chiede di prevedere il divieto per tale tipologia di pullman (fashion bus ecc.), specificando che i pullman sono adibiti al solo trasporto delle persone e non ad attività danzanti né di somministrazione di cibi e bevande;
9. si continuano a prevedere gli stalli nel Parco del Colle Oppio, accanto alla Domus Aurea, zona inibita dal Gabinetto del Sindaco in quanto area archeologica cantierizzata che ha subito continui crolli per cui è molto fragile.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 29 marzo 2018 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio II:

- la richiesta non viene accolta in quanto l'individuazione di soluzioni di alloggio alternativo per le persone che attualmente si trovano nelle roulotte che sostano in Largo Settimio Passamonti, al fine di creare le condizioni perché oltre lo sgombrò delle aree dedicate a "lunga sosta" si provveda alla tutela, qualora necessaria, delle persone che allo stato dimorano nel sito, non rientra nella sfera di applicazione della proposta in oggetto, né nella competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ma potrà essere oggetto di successivi provvedimenti amministrativi da parte delle competenti strutture capitoline.

Municipio IX:

- la richiesta non viene accolta in quanto la disciplina della attività commerciali presenti sporadicamente nel sito di Piazza Tarantelli, affinché siano adeguatamente tutelate, non rientra nella sfera di applicazione della proposta in oggetto, né nella competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ma potrà essere oggetto di successivi provvedimenti amministrativi da parte delle competenti strutture capitoline.

Municipio XIV:

- la richiesta non viene accolta in quanto il parcheggio sito in Via Cesare Castiglioni per la vicinanza alla Stazione di Monte Mario rappresenta per i turisti l'ideale scambio con altre modalità di trasporto.

Municipio I:

- le richieste non vengono accolte in quanto il Regolamento è già di per se stesso più restrittivo del precedente, in quanto non contempla più forme di abbonamento per i pullman turistici (NCC) mentre, diversamente dal precedente, prevede onerosità per tutti gli autobus dedicati a servizi di linea non soggetti ad oneri di servizio pubblico. Inoltre i pullman (NCC) sono inibiti all'accesso per ulteriori aree che nel precedente piano dei bus turistici non erano interdette. L'interdizione totale dell'accesso a questa categoria di utenza creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti economici che con il permesso accedono alle zone interdette del Centro Storico. L'interdizione totale (per tutte le categorie di soggetti economici) è opportuno che venga realizzata in modo progressivo e sinergico alla politica del trasporto pubblico locale.

Si precisa inoltre quanto segue:

1. l'osservazione non viene accolta per le motivazioni già espresse;
2. a differenza della categoria del trasporto di noleggio con conducente, in cui rientrano i bus turistici, i servizi di trasporto Gran Turismo sono definiti dalla legge regionale n. 30/1998 art. 4, comma 5-bis, come "servizi di linea soggetti ad autorizzazione amministrativa, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località ad essi collegate che si effettuano a tariffa libera". Si tratta pertanto di un servizio di trasporto di linea, operato su percorsi e fermate prestabiliti relativamente ai quali l'Ente deve necessariamente esprimersi sulla sicurezza ai sensi della L 758/80, il cui fine è quello di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località ad essi collegate: tutti elementi che giustificano pertanto l'accesso degli autobus Gran Turismo alla zona C ZTL Centro Storico.
3. si evidenzia che la proposta di escludere gli alberghi che hanno acquisito stanze in altri edifici anche non adiacenti (alberghi c.d. "diffusi") determinerebbe una disparità di trattamento nella stessa categoria commerciale ove un gestore, nel rispetto della tipicità delle costruzioni del centro storico cittadino, avesse opportunamente suddiviso tra più edifici i luoghi di accoglienza per i turisti. Anche nel caso di alberghi c.d. diffusi dovrà comunque essere

rispettato quanto previsto dal Regolamento DEC. G.C. n. 53 del 30 novembre 2017 per il rilascio dell'autorizzazione C, ovvero si dovrà trattare di "esercizi alberghieri con sede interna all'area ZTL BUS C, con un numero di stanze pari o superiore a 40, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri ad esaurimento".

4. si rappresenta che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004), non contempla un parere obbligatorio della Soprintendenza nell'ipotesi di stalli per sosta breve insistenti sulla pubblica strada adiacente ad aree archeologiche o monumentali.

Si evidenzia, inoltre, che il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, che ha introdotto una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, contempla all'art. 3, tra gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, quelli elencati nell' All. B, lett. B. 1 1, "interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo.

Trattasi di fattispecie, quella dei parcheggi a raso, evidentemente diversa da quella delle aree per sosta breve previsti nella proposta in oggetto considerato che queste ultime non comportano nessun tipo di intervento strutturale anche minimo.

Peraltro, gli stalli previsti nel Regolamento, sono rimasti sostanzialmente i medesimi rispetto a quelli previsti nelle precedenti deliberazioni disciplinanti i piani dei bus turistici.

La Soprintendenza nei periodi di vigenza dei precedenti piani non si è mai espressa su tale fattispecie, ma qualora la stessa dovesse pronunciarsi su casi particolari, questa Amministrazione resta comunque disponibile a rivedere le proprie scelte.

5. si rappresenta che le sanzioni proposte, quali il sequestro dei mezzi, possono essere previste solo dalla normativa nazionale (ed infatti sono già previste nel Codice della Strada).
6. la proposta contiene il dettagliato elenco del numero delle aree di sosta previste con indicazione puntuale degli stalli su ogni area.
7. relativamente alla possibilità che i bus turistici effettuino fermate per operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici, musei siti nel territorio, si evidenzia che le citate "operazioni di sosta" possono essere effettuate solo nel pieno rispetto delle discipline di traffico vigenti e delle norme del Codice della Strada.
8. l'utilizzo di pullman per attività diverse dal mero trasporto passeggeri è consentito da norme nazionali che esulano dalla disciplina della proposta in oggetto.
9. l'osservazione viene accolta, di conseguenza la proposta si intende così modificata:  
all'art. 3, comma 1, per le tipologie di permesso B5, B51, B52, B53, B54 sono eliminate le parole "via di Monte Oppio";

la tabella C Aree Sosta Breve Colosseo (30') all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

<b>B Colosseo</b>	<b>Aree</b>	<b>N° stalli</b>	<b>Municipio</b>
1	via dei Cerchi	6	1
2	via del Circo Massimo	6	1
3	via della Navicella	2	1
4	via Claudia	4	1
		18	

Che la Commissione Capitolina Permanente III, nella seduta del 22 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

per i motivi espressi in premessa

#### L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

#### DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli introiti derivanti dalla riscossione dei permessi di accesso e circolazione saranno accertati sulla struttura del Bilancio di competenza alla voce di entrata E3.01.02.01.035.0TUR C.d.R. 0MC;
- di dare atto che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno accertati sui Bilanci di competenza alle voci di entrata E3.02.02.01.001.00SA C.d.R. 0PA (competenza) e E3.02.02.01.001.00SB C.d.R. 0PA (arretrati).



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS  
NELLE ZTL BUS A, B e C**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 3 - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE SPECIALE

ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 6 - TARIFFE

ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A CARNET

ART. 8 - SERVIZIO GRAN TURISMO DI LINEA E COMMERCIALE

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 10 - SANZIONI

ART. 11 - ATTUAZIONE OPERATIVA DEL REGOLAMENTO

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione e la sosta degli autobus - definiti all'art. 54 comma 1 lett. b del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. - nelle ZZTL BUS istituite nel territorio di Roma Capitale ed è finalizzato alla regolamentazione della mobilità degli autobus, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico.  
Fatte salve le limitazioni già previste dal Codice della Strada, la presente disciplina si applica nelle aree delimitate ZTL BUS A, B e C, così come definite dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. .... del .....
2. Nelle zone ZTL BUS A e B è vietato l'accesso ai mezzi non muniti di contrassegno concesso a titolo oneroso di cui al successivo art. 3 del presente regolamento; nella zona ZTL BUS C è vietato l'accesso ai mezzi non muniti di specifica autorizzazione, concessa senza oneri aggiuntivi rispetto ai permessi per l'accesso nelle ZTL BUS A e B, di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.
3. La presente disciplina non si applica a:
  - a) autobus in servizio pubblico di linea soggetti ad oneri di servizio pubblico;
  - b) autobus delle forze dell'ordine e delle forze armate;
  - c) servizi sostitutivi delle linee ferroviarie gestite dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  - d) autobus diretti all'interno dello Stato Città del Vaticano (San Pietro). Sarà garantito a detti autobus il transito per accedere all'interno dello Stato Città del Vaticano (San Pietro) senza obbligo di registrazione e di permesso. In caso di controllo da parte delle autorità preposte sarà sufficiente esibire documentazione attestante l'invito all'ingresso da parte del Vicariato di Roma. Tali veicoli potranno entrare nella ZTL BUS A e B al solo scopo di raggiungere lo Stato della Città del Vaticano (San Pietro) e senza la possibilità di effettuare soste o fermate per la discesa dei passeggeri, previa comunicazione della targa al soggetto individuato dall'Amministrazione Capitolina quale gestore del servizio di rilascio dei permessi e delle autorizzazioni (di seguito denominato Gestore del servizio);
4. Per la zona intorno allo Stato Città del Vaticano (San Pietro) e al Colosseo, è previsto un sistema di regole specifiche per l'utilizzo delle aree di sosta e salita/discesa, dettagliato nel successivo art. 3.
5. La Giunta Capitolina potrà individuare ulteriori aree a cui applicare un sistema di regole specifiche, sentito il parere delle competenti Commissioni Capitoline.

## **ART. 2 - CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico, relativamente alla circolazione dei bus oggetto del presente Regolamento, si stabilisce che nelle zone ZTL BUS A, B e C è vietato l'accesso ai mezzi EURO 0, EURO 1, ed ai mezzi EURO 2 e EURO 3 non dotati di filtro antiparticolato;

Il divieto si estende:

- dal 1° gennaio 2019 ai mezzi EURO 2 dotati di filtro antiparticolato;

- dal 1° gennaio 2021 ai mezzi EURO 3 dotati di filtro antiparticolato ed EURO 4.

I medesimi divieti di accesso nelle ZTL BUS A, B e C si applicano altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2019, agli autobus EURO 0, EURO 1, EURO 2, ed ai mezzi EURO 3 non dotati di filtro antiparticolato, dedicati al servizio di linea Gran Turismo e Commerciale così come definito dalle norme nazionali e dall'art. 4 L.R. Lazio 30/98 e s.m.i. autorizzato da Roma Capitale e da altri Enti.

Il divieto si estende, per gli autobus dedicati al servizio Gran Turismo e Commerciale sopra citato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai mezzi Euro 2, EURO 3 dotati di filtro antiparticolato ed EURO 4.

### **ART. 3 - PERMESSI e AUTORIZZAZIONI**

1. Per la circolazione e la sosta nelle ZTL BUS A e B, agli autobus a cui si applica il presente provvedimento secondo quanto stabilito al precedente art. 1, è definito il rilascio dei permessi di seguito descritti con il dettaglio delle autorizzazioni ad essi collegati:
  - permesso A:
    - circolazione nella ZTL BUS A;
    - sosta nella ZTL BUS A, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
    - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nella suddetta ZTL BUS A;
  - permesso A1:
    - consente la circolazione nella ZTL BUS A;
    - sosta nella ZTL BUS A, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
    - sosta presso il parcheggio della stazione F.S. Aurelia con possibilità di accesso all'area del Vaticano mediante l'utilizzo del treno. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 72 giornalieri (n. 36 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 36 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
    - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nella suddetta ZTL BUS A;
  - permesso B:
    - consente la circolazione nelle ZTL BUS A e B;
    - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;
    - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - permesso B1:
    - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
    - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;

- operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
- sosta presso il parcheggio Olimpico Farnesina e Olimpico Tor di Quinto e la salita/discesa presso le aree dedicate site in Piazza dei Tribunali, Via del Vaticano e Viale Giulio Cesare. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 190 giornalieri (n. 95 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 95 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
- permesso B2:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta presso il parcheggio di M.L. King (Villa Pamphili) e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (con costo aggiuntivo dell'operatore privato) e presso area di sosta breve via Gregorio VII. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 30 giornalieri (n. 15 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 15 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
- permesso B3:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta presso il parcheggio di Largo Cardinal Micara e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (con costo aggiuntivo dell'operatore privato) e presso area di sosta breve via Gregorio VII. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 100 giornalieri (n. 50 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 50 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
- permesso B4:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta e salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (per operazione salita/discesa, con costo aggiuntivo dell'operatore privato). Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 100 giornalieri (n. 50 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 50 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
- permesso B5:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;

- sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nelle medesime ZTL;
- operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
- sosta presso i parcheggi Navicella, Antoniniana e viale Terme di Caracalla e salita/discesa presso le aree dedicate site in via Claudia, via dei Cerchi, Circo Massimo e via della Navicella. Il rilascio di tali permessi è limitato a n. 18 ogni 30 minuti. È assegnata facoltà di fruire di una doppia porzione di tempo da 30 minuti di un determinato stallo, al fine di consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri;
- permesso B51:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta presso il parcheggio Olimpico Farnesina e Olimpico Tor di Quinto e salita/discesa presso le aree dedicate site in Piazza dei Tribunali, Via del Vaticano e Viale Giulio Cesare. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 190 giornalieri (n. 95 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 95 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
  - sosta presso i parcheggi Navicella, Antoniniana e viale Terme di Caracalla e salita/discesa presso le aree dedicate site in via Claudia, via dei Cerchi, Circo Massimo e via della Navicella. Il rilascio di tali permessi è limitato a n. 18 ogni 30 minuti. È assegnata facoltà di fruire di una doppia porzione di tempo da 30 minuti di un determinato stallo, al fine di consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri;
- permesso B52:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta presso il parcheggio di M.L. King (Villa Pamphili) e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (con costo aggiuntivo dell'operatore privato) e presso area di sosta breve via Gregorio VII. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 30 giornalieri (n. 15 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 15 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
  - sosta presso i parcheggi Navicella, Antoniniana e viale Terme di Caracalla e salita/discesa presso le aree dedicate site in via

Claudia, via dei Cerchi, Circo Massimo e via della Navicella. Il rilascio di tali permessi è limitato a n. 18 ogni 30 minuti. È assegnata facoltà di fruire di una doppia porzione di tempo da 30 minuti di un determinato stallo, al fine di consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri;

- permesso B53:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta presso il parcheggio di Largo Cardinal Micara e la salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (con costo aggiuntivo dell'operatore privato) e presso area di sosta breve via Gregorio VII. Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 100 giornalieri (n. 50 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 50 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
  - sosta presso i parcheggi Navicella, Antoniniana e viale Terme di Caracalla e salita/discesa presso le aree dedicate site in via Claudia, via dei Cerchi, Circo Massimo e via della Navicella. Il rilascio di tali permessi è limitato a n. 18 ogni 30 minuti. È assegnata facoltà di fruire di una doppia porzione di tempo da 30 minuti di un determinato stallo, al fine di consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri;
- permesso B54:
  - consente la circolazione e la sosta in ZTL BUS A e B;
  - sosta nelle ZTL BUS A e B, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1A ricadenti nella medesima ZTL;
  - operazioni connesse alla salita/discesa dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei siti nel territorio ricadente nelle suddette ZTL BUS A e B;
  - sosta e salita/discesa presso il Terminal Gianicolo (per operazione salita/discesa, con costo aggiuntivo dell'operatore privato). Il rilascio di tale permesso è limitato a n. 100 giornalieri (n. 50 la mattina, fino alle ore 13.30 - n. 50 il pomeriggio, dalle ore 13.30);
  - sosta presso i parcheggi Navicella, Antoniniana e viale Terme di Caracalla e salita/discesa presso le aree dedicate site in via Claudia, via dei Cerchi, Circo Massimo e via della Navicella. Il rilascio di tali permessi è limitato a n. 18 ogni 30 minuti. È assegnata facoltà di fruire di una doppia porzione di tempo da 30 minuti di un determinato stallo, al fine di consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri;

Il numero dei permessi B51 che potranno essere concessi per giorno, è da intendersi in via residuale rispetto al plafond previsto per i permessi B1 e alla disponibilità di parcheggi presso le aree di sosta breve Colosseo di cui all'Alleg. 1.

Il numero dei permessi B52 che potranno essere concessi per giorno, è da intendersi in via residuale rispetto al plafond previsto per i permessi B2 e alla disponibilità di parcheggi presso le aree di sosta breve Colosseo di cui all'Alleg. 1.

Il numero dei permessi B53 che potranno essere concessi per giorno, è da intendersi in via residuale rispetto al plafond previsto per i permessi B3 e alla disponibilità di parcheggi presso le aree di sosta breve Colosseo di cui all'Alleg. 1.

Il numero dei permessi B54 che potranno essere concessi per giorno, è da intendersi in via residuale rispetto al plafond previsto per i permessi B4 e alla disponibilità di parcheggi presso le aree di sosta breve Colosseo di cui all'Alleg. 1.

- autorizzazione C:
  - accesso e circolazione, senza oneri aggiuntivi rispetto ai permessi per l'accesso nelle ZTL BUS A e/o B, nella ZTL BUS C agli autobus ad uso di:
    - a. istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto, verso luoghi di interesse siti nell'area interna alla ZTL BUS C, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri ad esaurimento;
    - b. esercizi alberghieri con sede interna all'area della ZTL BUS C, con un numero di stanze pari o superiore a 40, secondo un limite fissato a 30 mezzi giornalieri ad esaurimento;
    - c. soggetti autorizzati dall'Amministrazione a svolgere il servizio di Gran Turismo di linea, Commerciale e Scolastico, di cui al successivo art. 8, con eccezione dei servizi a noleggio oggetto di accordo con le aziende con mobility manager nominato;
    - d. soggetti autorizzati da Roma Capitale a svolgere servizio di trasporto studenti da/verso istituti interni o attigui alla ZTL Centro Storico. Tale servizio è ammesso se svolto con l'utilizzo di veicoli aventi lunghezza non superiore a 8 metri e con caratteristiche emissive Euro 4 e superiori o con trazione elettrica, gpl, metano o ibrida

L'autorizzazione C consentirà la circolazione nella ZTL BUS C per un tempo di 60 minuti a decorrere dall'ingresso nella medesima ZTL BUS C, al fine di permettere il transito e la fermata per la discesa dei passeggeri. Pari autorizzazione dovrà essere concessa per la successiva ripresa degli stessi utenti che potrà, pertanto, avvenire in pari giornata rispetto all'ingresso per gli istituti scolastici e in differente giornata successiva all'ingresso per gli esercizi alberghieri.

- permesso G:
  - circolazione e sosta nella ZTL BUS A, ove consentita dalle discipline di traffico vigenti e nelle aree di cui all'allegato 1 ricadenti nella medesima ZTL, o nelle aree opportunamente autorizzate in sede di conferenza di servizio;
- permesso Gran Turismo: - circolazione e fermata nelle ZTL BUS A, B e/o C nei limiti

previsti dai disciplinari (orari, percorsi e fermate) dell'Ente autorizzante e secondo i criteri e le regole riportate nel successivo art. 8.

I permessi A, A1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B51, B52, B53, B54, G e GRAN TURISMO sono rilasciati a titolo oneroso secondo il piano tariffario riportato nell'allegato 2 del presente provvedimento e sono da intendersi validi dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi.

Per tutte le tipologie di permessi/autorizzazioni è prevista l'associazione ad un solo veicolo e l'emissione di uno specifico contrassegno cartaceo, con eccezione dei permessi a carnet di cui al successivo articolo 7, per cui è confermato il rilascio del contrassegno cartaceo, ma è disposta l'associazione del permesso alla società/impresa titolare per tutto il parco veicolare Bus di proprietà della stessa società/impresa, ovvero in usufrutto registrato sulla carta di circolazione alla medesima società/impresa, ovvero in noleggio/leasing con contratti intestati alla medesima società/impresa, purché di omogenea classe emissiva.

Per i permessi a carnet, le modalità operative di comunicazione dei veicoli utilizzati dalle società/impresa nelle singole giornate saranno oggetto di specifica procedura operativa approvata dal Gestore del servizio individuato dall'Amministrazione Capitolina.

Le modalità delle operazioni di sosta, da eseguire nelle aree riportate nell'allegato 1 del presente provvedimento (con eccezione dell'operazione di "sosta ove consentito"), sono le seguenti:

- sosta breve: operazione di salita/discesa dei passeggeri (massimo 15 minuti) in prossimità dei luoghi di maggiore interesse turistico;
- sosta oraria: operazione di sosta per un periodo massimo di n. 3 ore, compresa nel costo unitario del permesso;
- sosta lunga: operazione di sosta anche per un periodo superiore a n. 3 ore;
- sosta ove consentito: operazione di sosta in ambito stradale, nelle aree in cui tale operazione è consentita in base alle discipline di traffico vigenti.

Per quanto attiene alle aree di sosta oraria, dalla quarta ora è previsto un costo aggiuntivo di € 100,00/ora o frazione di essa.

In caso di utilizzo delle aree di sosta automatizzate senza la titolarità dello specifico permesso, sarà richiesto il pagamento della massima tariffa giornaliera in vigore.

Le aree di sosta breve, sosta oraria e sosta lunga sono elencate nell'allegato 1 del presente provvedimento.

Eventuali modifiche o integrazioni delle aree di sosta, di cui all'allegato 1, potranno essere approvate direttamente dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con apposita Determinazione Dirigenziale.

2. I permessi di cui al presente articolo, fatta eccezione delle "autorizzazioni C" e dei "permessi Gran Turismo", hanno validità giornaliera o sono rilasciati a carnet di ingressi per 50, 100, 200, 300 giornate, come specificato al successivo art. 7. I carnet potranno



essere utilizzati per un periodo di 365 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla giornata di rilascio.

3. Per le aree limitrofe allo Stato Città del Vaticano (San Pietro) e al Colosseo, in considerazione della forte valenza attrattiva di tali aree, è previsto un sistema di regole specifico che prevede la necessità di dotarsi di uno dei permessi B1, B2, B3, B4, B5, B51, B52, B53 o B54, a seconda della necessità del soggetto richiedente. La sosta nelle aree segnalate nel precedente co. 1 del presente articolo è consentita per l'intera fascia oraria prevista per le aree di sosta site nei pressi dello Stato Città del Vaticano (San Pietro), fino alle ore 13.30 per le fasce mattutine e dalle ore 13.30 per le fasce orarie pomeridiane.
4. È autorizzata la possibilità di richiedere la modifica del permesso a carnet, di cui al successivo art. 7, al costo definito nell'allegato 2, nei seguenti casi:
  - cambio licenza;
  - cambio ragione sociale.
5. Il permesso Gran Turismo ha validità massima per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se concesso dopo il 1° gennaio, ha validità a decorrere dal giorno di rilascio e, comunque, fino al 31 dicembre del medesimo anno solare, a meno che l'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di Gran Turismo di Linea non abbia scadenza precedente. In tal caso, la scadenza del permesso Gran Turismo sarà allineata a quella dell'autorizzazione. Il rilascio di tale permesso è vincolato all'installazione della On Board Unit (OBU) per il monitoraggio del mezzo, fornita dal Gestore del servizio, per le linee autorizzate da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana.  
 Nei casi di impiego di un veicolo di riserva per cui l'Amministrazione ha concesso la relativa autorizzazione, la società/impresa dovrà formulare comunicazione preventiva al Gestore del servizio.  
 È autorizzata la possibilità di richiedere la ristampa del permesso Gran Turismo, al costo definito nell'allegato 2, nei seguenti casi:
  - cambio targa per altro mezzo;
  - cambio licenza;
  - cambio targa per nuova immatricolazione;
  - cambio ragione sociale;
  - smarrimento/deterioramento del contrassegno

#### **ART. 4 - AUTORIZZAZIONE SPECIALE**

Le società titolari di permesso ZTL BUS per un mezzo dotato di apposita pedana per la salita/discesa di passeggeri con disabilità, che abbiano la necessità di avvicinarsi con il medesimo autobus il più possibile ad un luogo di visita/destinazione sito nel territorio ricadente nella ZTL BUS C, poiché trasportano un soggetto titolare di permesso speciale di circolazione concesso ai sensi del D.P.R. 151/2012, possono richiedere al Gestore del servizio un'autorizzazione speciale valida per l'ingresso nella suddetta ZTL che sarà rilasciata, senza oneri aggiuntivi rispetto ai permessi per l'accesso nelle ZTL BUS A e/o B, previa la presentazione di dichiarazione sostitutiva di presenza a bordo del passeggero con disabilità, resa dallo stesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

## **ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le modalità di richiesta dei permessi per l'ingresso nelle ZTL BUS A e B e delle autorizzazioni per l'ingresso nella ZTL BUS C sono le seguenti:

- on line, mediante sistema web sviluppato dal Gestore del servizio, per i permessi giornalieri e a carnet di ingressi;
- presso i check point siti sul territorio della città di Roma Capitale, per i soli permessi giornalieri.

## **ART. 6 - TARIFFE**

Le tariffe dei permessi, con sconti e maggiorazioni, sono indicate nell'allegato 2 del presente Regolamento e si intendono comprensive di I.V.A.

In caso di variazione dell'aliquota IVA, gli importi s'intendono aggiornati automaticamente in misura pari alla modifica dell'imposta.

Gli sconti per i mezzi dotati di pedana per la salita/discesa di persone con disabilità si applicano esclusivamente nel caso in cui il soggetto, titolare di permesso speciale di circolazione rilasciato ai sensi del DPR 151/2012, sia a bordo del mezzo all'atto della circolazione dell'autobus nelle ZTL.

## **ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A CARNET**

1. Il permesso a carnet di ingressi per 50, 100, 200 o 300 giornate sarà rilasciato previo riscontro del possesso, da parte della società/impresa richiedente, dei seguenti titoli/documenti/atti, in corso di validità all'atto dell'ottenimento del permesso:

- licenza per lo svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente;
- regolarità contributiva e previdenziale.

All'atto del ritiro del permesso, la società/impresa deve dimostrare di aver installato, a sua cura, una On Board Unit (OBU) per il monitoraggio del mezzo fornita dal Gestore del servizio.

2. Le istanze di rilascio dei permessi a carnet potranno essere formalizzate esclusivamente su uno specifico software online che sarà reso disponibile dal Gestore del servizio. Attraverso il medesimo software, le società/impresе titolari di tali permessi dovranno indicare:

- la giornata di ingresso nelle ZTL BUS A e B;
- la/e targa/he del/dei veicolo/i che si intende/intendono associare al permesso a carnet per l'ingresso nelle ZTL BUS A e B in una specifica giornata;
- l'eventuale domanda di rilascio dell'autorizzazione all'ingresso nella ZTL BUS C in caso si configurino i presupposti di cui al precedente art. 3.  
Le modalità operative per la segnalazione di quanto sopra indicato saranno oggetto di una specifica procedura.

3. Potranno essere rilasciati permessi a carnet per autobus con immatricolazione per trasporto pubblico di linea purché associati ad una licenza di noleggio con conducente e dotati della

specifica distrazione in corso di validità per un periodo pari ad un massimo di 365 giorni a decorrere dal giorno di rilascio del permesso a carnet, ossia pari al periodo entro il quale la società/impresa dovrà necessariamente usufruire del medesimo permesso.

4. Non è previsto alcun rimborso in caso di mancato utilizzo, totale o parziale, del numero di giornate a carnet di ingressi entro il termine di validità del permesso.

## **ART. 8 - SERVIZIO GRAN TURISMO DI LINEA E COMMERCIALE**

L'accesso degli automezzi dedicati al servizio di linea Gran Turismo, Commerciale, come definito dalle norme nazionali e dall'art. 4 L.R. Lazio 30/98 e s.m.i., o Scolastico privato, autorizzato da Roma Capitale o da altri Enti, nelle aree comprese nelle ZTL BUS A, B e/o C, è ammesso solo a seguito di rilascio dei permessi in abbonamento in relazione all'itinerario e ai percorsi accordati dall'ente autorizzante, da assoggettare al pagamento di una tariffa, modulata secondo i criteri riportati nell'allegato 2 del presente regolamento.

La decorrenza e la scadenza del "permesso Gran Turismo" in abbonamento annuale potranno essere rispettivamente posticipata rispetto all'inizio dell'anno solare di rilascio o anticipata rispetto al termine dell'anno solare di rilascio, nel caso in cui lo svolgimento del servizio di linea Gran Turismo, Commerciali e Scolastico privato non sia pari o superiore all'interezza del medesimo anno solare.

L'importo previsto sarà pertanto proporzionato rispetto alla tariffa annuale riportata nell'allegato 2 del presente regolamento, sulla base delle mensilità di durata effettiva del servizio.

La medesima regolamentazione del presente articolo, per quanto attiene specificatamente alle tariffe e ai permessi in abbonamento annuale, sarà applicata agli operatori a servizio delle aziende con mobility manager nominato dalle medesime e formalmente comunicato al Gestore del servizio secondo le modalità previste dall'Amministrazione Capitolina in accordo con il suddetto Gestore.

## **ART. 9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta con particolare riguardo alle violazioni di seguito indicate:

- a) uso improprio del contrassegno (uso del contrassegno su un bus diverso da quello per cui è stato rilasciato, effettuazione di servizi non consentiti dal contrassegno, sosta nelle aree preposte di un bus autorizzato al solo transito, fotocopia del contrassegno);
- b) uso di un contrassegno contraffatto;
- c) sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate e al di fuori dell'orario consentito;
- d) mancato rispetto della normativa antinquinamento;
- e) accesso alle ZTL BUS A, B e C in assenza del permesso e/o dell'autorizzazione;
- f) circolazione dell'autobus in violazione dei limiti fissati dal permesso rilasciato.

L'attività di vigilanza potrà essere svolta anche mediante sistemi di rilevazione telematici.

## **ART. 10 - SANZIONI**

Chiunque, senza aver provveduto alla registrazione e all'acquisto del permesso/autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente provvedimento, acceda nelle zone ZTL BUS A, B e C è soggetto alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1. sanzione massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, in caso di uso di un contrassegno contraffatto di cui al punto b) e, in caso di mancato rispetto della normativa antinquinamento di cui al punto d) del precedente articolo 9;
2. sanzione massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, diminuita del 10%, in caso di accesso alle zone ZTL BUS A, B e C in assenza del permesso di cui al punto e) del precedente articolo 9;
3. sanzione massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, diminuita del 20%, in caso di uso improprio del contrassegno (uso del contrassegno su un bus diverso da quello per cui è stato rilasciato, effettuazione di servizi non consentiti dal contrassegno, fotocopia del contrassegno, sosta nelle aree preposte di un bus autorizzato al solo transito) di cui al punto a) del precedente articolo 9;
4. sanzione massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, diminuita del 40%, in caso di sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate e al di fuori dell'orario consentito di cui al punto c) del precedente articolo 9;
5. sanzione massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, diminuita del 50%, in caso di circolazione dell'autobus in violazione dei limiti fissati dal permesso rilasciato di cui al punto f) del precedente articolo 9.

## **ART. 11 - NORME DI ATTUAZIONE**

L'attuazione delle disposizioni, di cui ai precedenti articoli, decorre dal 1° gennaio 2019.

Ai fini dell'attuazione, gli Uffici competenti di Roma Capitale ed il Gestore del servizio provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni necessario adempimento gestionale ed, in particolare, all'adozione delle specifiche attività procedurali ed operative in merito alle modalità di richiesta/rilascio dei permessi e delle autorizzazioni, alla documentazione attestante il possesso dei requisiti e alle forme di pagamento degli importi delle relative tariffe.

## **ART. 12 - NORME TRANSITORIE**

Per i servizi delle linee Gran Turismo, Commerciale e Scolastico Privato, è prevista, per il secondo semestre dell'anno 2018, una riparametrazione alla metà della tariffa di cui all'allegato 2 del presente regolamento, stabilita per l'intero anno e per le categorie richiamate.

## ALLEGATO 1

## AREE DI SOSTA

## A. Aree di Sosta Breve (15')

SB	Aree	n° stalli	municipio
1	via Carlo Alberto	1	1
2	lungotevere Marzio	3	1
3	lungotevere dei Tebaldi	3	1
4	viale Washington	2	2
5	via Ludovisi	4	1
6	lungotevere Aventino	1	1
7	lungotevere in Augusta	2	1
8	Piazzale Partigiani	3	1
9	Terminal Gianicolo	12	1
10	Stazione Tiburtina lato Ovest	2	2
11	viale Luigi Einaudi	2	1
12	lungotevere della Farnesina	2	1
13	viale Carlo Felice	2	1
14	piazza di Santa Croce in Gerusalemme	2	1
15	via Petroselli	2	1
16	lungotevere Ripa	2	1
17	via Leonida Bissolati	2	1
18	via Giovanni Giolitti	3	1
		<b>50</b>	

### A. Aree di Sosta Oraria (3h)

SO	Aree	n° stalli	municipio
1	lungotevere delle Navi	10	2
2	lungotevere delle Armi	10	1
3	viale Pretoriano	7	1
4	via Tiburtina (Mura Verano)	8	2
5	via Appia Antica	5	8
6	viale delle Mura Portuensi	5	12
7	lungotevere Testaccio	9	1
8	via Caio Cestio	12	1
9	viale di Porta Ardeatina	14	1
10	via Cilicia (area laterale esterna)	12	1
11	largo Settimio Passamonti	10	2
12	via Dorando Pietri	10	2
13	piazzale Pier Luigi Nervi	10	9
14	Piazzale Partigiani	4	1
15	viale Washington	6	2
16	lungotevere Aventino	3	1
17	viale di San Paolo	11	8
		<b>146</b>	

### A. Aree di Lunga Sosta (24h)

SL	Aree	n° stalli	municipio
1	Osteria del Curato	45	7
2	Ponte Mammolo	13	4
3	Laurentina	12	8
4	Ipogeo degli Ottavi	21	14
5	Monte Mario	23	14
6	Piazzale Pier Luigi Nervi	43	9
7	largo Settimio Passamonti*	20	2
8	Montagnola-Georgofili*	25	8
9	stazione Tor di Valle*	40	9
10	stazione Pantano*	40	6
11	Casilina/Centocelle*	25	5
		<b>307</b>	

\* di prossima istituzione

## B. Aree Sosta Breve Vaticano (15')

(mattina fino alle 13:30 e pomeriggio dalle 13:30)

SB Vaticano	Aree	n° stalli	municipio
1	piazza dei Tribunali	3	1
2	viale Vaticano	4	1
3	via dei Bastioni di Michelangelo	4	1
4	Viale Giulio Cesare	4	1
5	via Gregorio VII altezza Cardinal Micara	2	13
		17	

## B. Aree Lunga Sosta Vaticano

(mattina fino alle 13:30 e pomeriggio dalle 13:30)

SL Vaticano	Aree	n° stalli	municipio
1	Aurelia	36	13
2	largo Cardinal Clemente Micara	50	13
3	largo Martin Luther King	15	12
4	Olimpico - Tor di Quinto	95	15
5	Terminal Gianicolo	50	1
		246	

## C. Aree Sosta Breve Colosseo (30')

SB Colosseo	Aree	n° stalli	municipio
1	via dei Cerchi	6	1
2	via del Circo Massimo	6	1
3	Via della Navicella	2	1
4	via Claudia	4	1
		18	

**C. Aree Sosta Oraria Colosseo (3h)**

SO Colosseo	Aree	n° stalli	municipio
1	vle terme di caracalla (lato via Antoniniana)*	30	1
2	via della Navicella	15	1
3	via Antoniniana	8	1
		53	

\* di prossima istituzione



TARIFFE**TARIFFE BUS TURISTICI NCC****PERMESSO GIORNALIERO (TARIFFA BASE - VALORI ARROTONDATI IN ECCESSO A +1€)**

1 GIORNO	CHECK POINT		ON LINE	
	oltre 8 metri	fino a 8 metri	oltre 8 metri	fino a 8 metri
A	€ 55	€ 44	€ 42	€ 33
B/B1/B2/B3/B5	€ 200	€ 160	€ 150	€ 120
B4	€ 160	€ 128	€ 120	€ 96
B51/B52/B53/B55	€ 240	€ 192	€ 180	€ 144
B54	€ 192	€ 154	€ 144	€ 115
G	€ 50			

**PERMESSO A CARNET (TARIFFA BASE - VALORI ARROTONDATI IN ECCESSO A +50€)**

CARNET	ON LINE (oltre 8 metri)			
	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.700	€ 3.050	€ 5.450	€ 7.350
B	€ 6.000	€ 10.800	€ 19.450	€ 26.250

CARNET	ON LINE (fino 8 metri)			
	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.350	€ 2.400	€ 4.300	€ 5.800
B	€ 4.800	€ 8.650	€ 15.600	€ 21.000

**Parametri ambientali, Sconti e Maggiorazioni**

Gennaio, Febbraio e Agosto: riduzione del 20% per i permessi giornalieri (no carnet)

Veicoli attrezzati per il trasporto disabili: riduzione del 10% ai mezzi dotati di pedana per la salita e discesa dei passeggeri con disabilità e utenti con disabilità a bordo (no carnet)

Pacchetto intera giornata permessi area Vaticana: per l'acquisto congiunto mattina + pomeriggio di una stessa tipologia di permesso giornaliero, sconto del 20% su acquisto permesso pomeridiano (no carnet)

Multigiorno: per giornate consecutive, la tariffa da applicare dal 2° giorno in poi è scontata del 10% (no carnet)

RID (Sepa): sconto del 10% in caso di pagamento con RID bancario (SEPA) per l'acquisto di permessi giornalieri (no carnet)

Elettrici, GPL, metano, ibridi: sconto del 50% (giornalieri e carnet)

Euro 5: riduzione del 5% (giornalieri e carnet)

Euro 6: riduzione del 10% (giornalieri e carnet)

Euro 2 Fap: maggiorazione del 75% nel 2018 (giornalieri e carnet)

Euro 3 Fap: maggiorazione del 75% nel 2018, del 90% nel 2019 e del 105% nel 2020 (giornalieri e carnet)

Permesso G: non è soggetto a sconti/maggiorazioni

## TARIFFE BUS IN SERVIZIO DI LINEA GRAN TURISMO, COMMERCIALE E SCOLASTICO PRIVATO.

Permesso Annuale (Tariffa – Base Valori arrotondati in eccesso a + 50 Euro)

ON LINE (oltre 8 metri)	
GT	Annuale
A	€ 900
B	€ 3.200
C	€ 6.350

ON LINE (fino 8 metri)	
GT	Annuale
A	€ 700
B	€ 2.550
C	€ 5.100

### Parametri ambientali

Elettrici, GPL, metano, ibridi: sconto del 50%

Euro 5: riduzione del 5% (giornalieri e carnet)

Euro 6: riduzione del 10% (giornalieri e carnet)

Euro 0, 1, 2 e 2 Fap: maggiorazione del 75% nel 2018

Euro 3 Fap: maggiorazione del 75% nel 2018, del 90% nel 2019 e del 105% nel 2020

Servizio scolastico: riduzione del 30%

### **PERMESSI A CARNET**

Cambio licenza – 150 €

Cambio Ragione Sociale – 150 €



### **PERMESSI AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA E COMMERCIALE**

Cambio Targa per altro Mezzo – 150 €

Cambio licenza – 150 €

Cambio Targa per Nuova Immatricolazione – 150 €

Cambio Ragione Sociale – 150 €

Smarrimento/Deterioramento del Contrassegno - 150 €

- 4 -

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 9 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Celli, De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini, Pelonzi, Piccolo, Poli e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 55.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 giugno 2018.

Li, 21 maggio 2018

SEGRETIARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to S. Baldino

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 31 maggio 2018.

Li, 31 maggio 2018

SEGRETIARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to S. Baldino